



EQUITY CROWDFUNDING

LE NOVITA' ALLA LUCE DEL NUOVO
REGOLAMENTO CONSOB SULLA RACCOLTA DEI
CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE

CROWDFUNDING

DEFINIZIONE

MODALITA' DI MICROFINANZIAMENTO CHE SI AVVALE DI UN GRUPPO DI BENEFATTORI I QUALI DECIDONO DI INVESTIRE ISPIRATI DA UN' IDEA O DA UN PROGETTO

TIPOLOGIE

- REWARD
- DONATION
- LENDING
- EQUITY

EQUITY CROWDFUNDING

DEFINIZIONE

- EVOLUZIONE DEL CROWDFUNDING TRADIZIONALE.
- PERMETTE AD UNA SOCIETA' DI INCASSARE FINANZIAMENTI ON LINE.
- GLI INVESTITORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA RACCOLTA OTTENGONO UN TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALL'AZIENDA, OTTENENDO TUTTI I DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI CHE NE CONSEGUONO.

TIPOLOGIE DI EQUITY CROWDFUNDING

CLUB MODEL

I FINANZIATORI APPARTENGONO AD UN CLUB PRIVATO CHE VIENE ISTITUITO PER ESEGUIRE DEGLI INVESTIMENTI. LE AZIONI DEI VARI PROGETTI VENGONO OFFERTE SOLO AGLI ISCRITTI AL CLUB

HOLDING MODEL

I FINANZIATORI SI CONSOCIANO IN UNA HOLDING STRUMENTALE. SARA' QUESTA PERSONA GIURIDICA AD EFFETTUARE L'INVESTIMENTO E NON IL SINGOLO

RACCOLTA SOTTOSCRIZIONI

VIENE PRESENTATO IL PROGETTO CON LE GARANZIE DELLA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, I FINANZIATORI SOTTOSCRIVONO ON LINE LE QUOTE O LE AZIONI OFFERTE DIVENTANDO SOCI DI CHI HA PROPOSTO IL PROGETTO

COME FUNZIONA

UN AZIENDA SI PRESENTA ON LINE ATTRAVERSO APPOSITE PIATTAFORME, FISSA GLI OBIETTIVI ED IL TARGET DI RACCOLTA CHE DOVRA' ESSERE RAGGIUNTO.

IN CASO DI ESITO POSITIVO, L'IMPRESA INCASSA GLI INVESTIMENTI E PROCEDE CON UN BUSINESS PLAN.

IN CASO DI ESITO NEGATIVO (MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET), GLI INVESTIMENTI NON SARANNO FINALIZZATI ED IL DONATORE NON PERDERA' NIENTE.

PANORAMICA LEGISLATIVA

IL REGOLAMENTO N.
18592 DEL 26 GIUGNO
2013 E' STATO
MODIFICATO

- CON DELIBERA N. 19520 DEL 24
FEBBRAIO 2016
- CON DELIBERA N. 20204 DEL 29
NOVEMBRE 2017
- CON DELIBERA N. 20264 DEL 17
GENNAIO 2018

IL NUOVO REGOLAMENTO: NOVITA'

AMBITO DI APPLICAZIONE SOTTO IL PROFILO
SOGETTIVO

ANTE RIFORMA

LA POSSIBILITA' DI RACCOGLIERE CAPITALI TRAMITE PORTALI DI EQUITY CROWDFUNDING E' RISERVATA ALLE START-UP INNOVATIVE, PMI INNOVATIVE, ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI CAPITALI (CHE INVESTONO IN START UP E PMI INNOVATIVE)

POST RIFORMA

LA RACCOLTA DI CAPITALI ON LINE E' STATA DISPOSTA ANCHE PER PMI CHE RISPONDONO AI CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'UE

(MICROIMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI E FATTURATO MINORE DI 2 MILIONI DI EURO, PICCOLE IMPRESE CON MENO DI 50 DIPENDENTI E FATTURATO NON MAGGIORE DI 50 MILIONI OPPURE UN TOTALE DI BILANCIO NON MAGGIORE DI 43 MILIONI)

INFORMAZIONI SULL'OFFERTA

IN AGGIUNTA ALLE INFORMAZIONI SULL'OFFERTA DI CUI ALL' ALLEGATO 3 DEL REGOLAMENTO CONSOB (TRA LE QUALI: INFORMATIVA SUI RISCHI INSITI NELL'OFFERTA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI) L'OFFERENTE DOVRA' INSERIRE INFORMAZIONI SU:

- ❖ L' ORGANO DI CONTROLLO CON INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI;
- ❖ IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI;
- ❖ I CONSULENTI LEGALI E/O FINANZIARI DI CUI SI AVVALE L'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA.

REQUISITI DEI GESTORI

- REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI (ART.7 BIS)
- REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' DEI SOGGETTI CHE DETENGONO IL CONTROLLO (ART.8)
- REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO (ART.9)

STRUMENTI DI TUTELA PATRIMONIALE DEGLI INVESTITORI

ANTE RIFORMA

FINO AD ORA
ERANO LE BANCHE
A VERIFICARE L'
APPROPRIATEZZA
DELL'INVESTIMENT
O RISPETTO ALLE
CONOSCENZE ED
ESPERIENZA
DELL'INVESTITORE

POST RIFORMA

TALI VERIFICHE POTRANNO
ESSERE EFFETTUATE DAI
GESTORI DEI PORTALI CHE
AVRANNO L'OBBLIGO DI
ADERIRE AD UN SISTEMA DI
INDENIZO O DI STIPULA DI
UNA POLIZZA ASSICURATIVA
PER DANNI DERIVANTI DALLA
PROPRIA ATTIVITA' CHE
COPRA ALMENO 20MILA
EURO (IN QUESTO MODO SONO
PREVISTE MAGGIORI FORME DI TUTELA PER
GLI INVESTITORI)

OBBLIGHI DEL GESTORE

- DILIGENZA (ART.13, C. 1)
- CORRETTEZZA (ART.13, C. 1)
- TRASPARENZA (ART.13, C. 1)
- ADOZIONE DI UNA POLITICA CON MISURE IDONEE AD EVITARE CONFLITTI DI INTERESSE (ART.13, C. 1)
- DUE DILIGENCE SU OFFERTA (ART.13, C. 1-TER, LETT.B)
- PREDISPORRE INFORMATIVA DETTAGLIATA, CORRETTA E CHIARA DELL'OFFERTA (ART.13, C. 2)

CONTENUTO DELL'INFORMATIVA

L'INFORMATIVA DEVE ESSERE SINTETICA, DI FACILE COMPrensIONE E DEVE TRA L'ALTRO INDICARE:

- IL RISCHIO DI PERDITA DELL'INTERO CAPITALE INVESTITO (ART.15, C. 1, LETT. A)
- IL RISCHIO DI ILLIQUIDITA' (ART.15, C. 1, LETT. B)
- IL TRATTAMENTO FISCALE DI TALI INVESTIMENTI (ART.15, C. 1, LETT. D)
- IL BUSINESS PLAN (ART.15, C. 1, LETT. F)
- IL DIRITTO DI RECESSO E LE RELATIVE MODALITA' DI ESERCIZIO (ART.15, C. 1, LETT. G)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE OFFERTE

IL GESTORE DEVE PUBBLICARE:

- LE INFORMAZIONI DELL'OFFERTA ED I RELATIVI AGGIORNAMENTI FORNITI DALL'OFFERENTE (ART.16, C. 1, LETT. A)
- GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI CHE RICEVONO E PERFEZIONANO GLI ORDINI (ART.16, C. 1, LETT. B)
- LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA (ART. 16, C. 1, LETT. C)
- LA PERIODICITA' E LE MODALITA' CON CUI VERRANNO FORNITE LE INFORMAZIONI SULLO STATO DELLE ADESIONI (ART. 16, C. 1, LETT.D)
- L'INDICAZIONE DI UN EVENTUALE REGIME ALTERNATIVO DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COSTITUITE IN FORMA DI S.r.l. (ART. 16, C. 1, LETT. D-BIS)

DIRITTO DI RECESSO

ART. 24 PRIMO COMMA

PER PARTECIPARE ALL'OPERAZIONE DI CROWDFUNDING, IL REGOLAMENTO CONSOB IMPONE ALLA START-UP L'INSERIMENTO NELL'ATTO COSTITUTIVO DI UNA CLAUSOLA VOLTA A TUTELARE I SOTTOSCRITTORI NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI CONTROLLO.

LA NORMATIVA LASCIA ALL'AUTONOMIA STATUTARIA LA SCELTA TRA:

- **L'INSERIMENTO DI UNA CLAUSOLA DI CO-VENDITA;**
- **LA PREVISIONE DI UN DIRITTO CONVENZIONALE DI RECESSO.**

NEL PRIMO CASO, CON IL TRASFERIMENTO DEL CONTROLLO, SORGE IL DIRITTO DEI SOCI DIVERSI DAGLI ALIENANTI DI VENDERE LE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, LA CLAUSOLA DI CO-VENDITA RAPPRESENTA UNA PARZIALE LIMITAZIONE DEL DIRITTO DEL SOCI DI DISPORRE DELLE PROPRIE QUOTE;

IL DIRITTO DI RECESSO CONDIZIONA LE DECISIONI DEI SOCI DI CONTROLLO IN MERITO AL TRASFERIMENTO DELLO STESSO.

SOGLIA DI SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA

PRIMA DELLA RIFORMA

ART.24 COMMA 2:
OBBLIGO DI
SOTTOSCRIZIONE DA
PARTE DI DETERMINATI
INVESTITORI
QUALIFICATI DI UN
QUOTA PARI AL 5% DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI
OFFERTI.

DOPO LA RIFORMA

ART.24 COMMA 2 TER:
VIENE PREVISTA LA
RIDUZIONE DI TALE
SOGLIA DAL 5% AL 3%
PER LE OFFERTE
EFFETTUATE DA PICCOLE
E MEDIE IMPRESE IN
POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE DI
BILANCIO.

PROVVISTA E DIRITTO DI REVOCA

- LA PROVVISATA NECESSARIA AL PERFEZIONAMENTO DEGLI ORDINI DI ADESIONE ALLE OFFERTE è COSTITUITA IN UN CONTO INDISPONIBILE DESTINATO ALL'OFFERENTE (ART.25, C. 1)
- IN CASO SOPRAVVENGANO FATTI NUOVI O SIA RILEVATO UN ERRORE MATERIALE CONCERNENTI LE INFORMAZIONI ESPOSTE SUL PORTALE, GLI INVESTITORI NON PROFESSIONALI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI REVOCA **ENTRO SETTE GIORNI** DALLA DATA IN CUI LE NUOVE INFORMAZIONI SONO STATE PORTATE A CONOSCENZA DEGLI INVESTITORI (ART. 25, C. 2)
- QUALORA VENGA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO O DI REVOCA, I FONDI RELATIVI ALLA PROVVISATA TORNERANNO NELLA PIENA DISPONIBILITA' DEGLI INVESTITORI (ART.25, C. 3)

VANTAGGI E SVANTAGGI

VANTAGGI

APRIRSI UN SISTEMA DI FINANZIAMENTO INNOVATIVO IN QUANTO L'ESITO DELLA RACCOLTA DEI FONDI DIPENDE DAL PROPRIO BUSINESS PLAN.

(DAL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE)

SVANTAGGI

POSSIBILITA' DI PERDERE I SOLDI QUANDO L'AZIENDA FINANZIATA NON RIESCE AD OTTENERE I RISULTATI SPERATI

(RISCHI DAL LATO DEGLI INVESTITORI)

ALLEGATO 3

INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA:

- AVVERTENZA
- INFORMAZIONE SUI RISCHI
- INFORMAZIONE SULL'OFFERENTE E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA
- INFORMAZIONI SULL'OFFERTA
- INFORMAZIONI SUGLI EVENTUALI SERVIZI OFFERTI DAL GESTORE DEL PORTALE CON RIFERIMENTO ALL'OFFERTA
- INFORMAZIONI SULL'ORGANO DI CONTROLLO
- INFORMAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE
- INFORMAZIONI SUI CONSULENTI LEGALI O FINANZIARI E SUI PARERI DI ESPERTI



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

- **BLB Studio Legale** | www.blblex.it
- Via G. Carducci, 38 | 20123 **Milano**

- **T +39 02 36 51 55 80 | F +39 02 36 51 55 81**
- **milano@blblex.it**

Offices: Milano | Roma
Desks: USA | Asia | Spain

In alliance with:

Huashang 广东华商律师事务所

www.huashang.cn

Shenzhen | Changsha | Zhongshan | Sidney